

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **227/1984** (ECLI:IT:COST:1984:227)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **FERRARI**

Camera di Consiglio del **15/02/1984**; Decisione del **13/07/1984**

Deposito del **25/07/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14799**

Atti decisi:

N. 227

ORDINANZA 13 LUGLIO 1984

Deposito in cancelleria: 25 luglio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 211 del 1 agosto 1984.

Pres. ELIA - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed

aceti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 novembre 1982 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento penale a carico di Esigenti Attilio ed altro, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1982 dal Tribunale di Velletri nel procedimento penale a carico di Venditti Augusto ed altri, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 16 aprile 1983 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Bini Umberto, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti):

a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente sanzionando sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d. "industriale", "sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe sullo stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di diversa gravità, violando il principio razionale di proporzionalità della pena al fatto (dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 16 aprile 1982, R.O. 233/1983; dal Tribunale di Velletri con ordinanza del 29 ottobre 1982, R.O. 290/1983; dal Tribunale di Ravenna con ordinanza del 17 novembre 1982, R.O. 175/1983);

b) in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto, nel vietare in modo assoluto, anche per la correzione di vini "naturali", l'impiego di sostanze zuccherine, travalica i limiti dell'art. 2, comma primo, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo delegato di "tener conto dell'attuale disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea" all'evidente scopo di non porre i produttori italiani in condizione di sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati comunitari in cui è consentito lo zuccheraggio dei vini (dal Tribunale di Velletri con l'ordinanza sopra indicata);

c) in riferimento agli artt. 11, 41 e 3 Cost., in quanto viene a limitare indiscriminatamente l'iniziativa privata del singolo che nell'ambito del territorio nazionale non può offrire sul mercato prodotto vinoso corretto con zucchero, mentre nell'ambito del mercato intercomunitario il commercio del vino zuccherato è consentito dai regolamenti comunitari (dal Tribunale di Ravenna con l'ordinanza sopra indicata);

considerato che il Tribunale di Ravenna, omesso ogni accenno ai fatti di causa, non ha svolto la benché minima motivazione in punto di rilevanza, limitandosi ad affermare apoditticamente che "le questioni sono anche rilevanti ai fini della decisione della causa"; e le questioni in tali termini sollevate, in linea con il costante indirizzo di questa Corte, vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

che entrambe le questioni indicate sub a) e sub b) sono state già dichiarate infondate con sentenza n. 188 del 1982 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 19 e 369 del 1983 e n. 149 del 1984;

che la questione sub a) è stata inoltre dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 51 del 1983;

che non vengono in questa sede prospettati motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), sollevate dal Tribunale di Ravenna con ordinanza in data 17 novembre 1982 (R.O. 175/1983), in riferimento agli artt. 3, 11, 41, 76 e 77 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965 sollevate dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 16 aprile 1982 (R.O. 233/1983), in riferimento all'art. 3 Cost. e dal Tribunale di Velletri con ordinanza del 29 ottobre 1982 (R.O. 290/1983), in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.